



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

(Allentamenti: obbligo della mascherina nelle aree esterne, strutture della gastronomia, manifestazioni, attività del tempo libero, ricreative, sportive e culturali)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

Bozza dell'11 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2a Persone con un certificato COVID-19

¹ Sono considerate persone con un certificato COVID-19 ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di un certificato secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 4 giugno 2021² sui certificati COVID-19 o di un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

Art. 3a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Chi viaggia in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

Art. 3b cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. d, f e g, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina facciale.

² Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

¹ RS 818.101.26
² RS 818.102.2

d. *Abrogata*

- f. le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori;
- g. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina:
1. nei settori dello sport, della cultura, del tempo libero, dell'intrattenimento e della formazione,
 2. in strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo,
 3. a manifestazioni.

^{2bis} Le deroghe di cui al capoverso 2 lettera g non si applicano ai lavoratori e alle altre persone che lavorano nelle strutture e che hanno contatti sul posto con gli ospiti, i clienti o i visitatori.

^{2ter} Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali e i centri wellness, possono prevedere nei loro piani di protezione esenzioni dall'obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 3c

Abrogato

Art. 4 cpv. 2 lett. d

² Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

- d. nelle strutture per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato COVID-19 deve essere prevista la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5 se:
1. conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
 2. non sono adottate misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci.

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

¹ Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- a. nei luoghi chiusi:
1. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
 2. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo sei persone; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
 3. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
 4. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo;

- b. nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
- c. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.

² Il capoverso 1 non si applica se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato COVID-19.

³ Alle mense aziendali, nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo si applica unicamente quanto segue:

- a. mense aziendali:
 - 1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
 - 2. nei luoghi chiusi deve essere mantenuta la distanza obbligatoria tra tutti gli ospiti,
 - 3. possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda;
- b. nelle mense e nelle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo possono essere serviti esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola o della struttura.

⁴ Alle discoteche e alle sale da ballo si applica unicamente quanto segue:

- a. alle persone a partire dai 16 anni l'accesso può essere accordato soltanto se presentano un certificato COVID-19;
- b. non possono essere presenti più di 250 persone allo stesso tempo;
- c. può essere utilizzata al massimo la metà della capienza dei locali;
- d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti i visitatori;
- e. i visitatori non devono portare la mascherina facciale.

Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato COVID-19

Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato COVID-19 non vigono né l'obbligo di portare la mascherina facciale né prescrizioni sulla superficie a disposizione per persona.

Art. 6 Manifestazioni per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato COVID-19

¹ Alle manifestazioni per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato COVID-19 si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a:
 - 1. 1000, se ai visitatori sono messi a disposizione soltanto posti a sedere,

2. 250, se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori possono muoversi liberamente;

- b. può essere utilizzata al massimo la metà della capienza delle strutture;
- c. lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.

² Alle manifestazioni svolte in luoghi chiusi si applica, oltre a quanto previsto al capoverso 1, quanto segue:

- a. deve essere indossata una mascherina facciale e mantenuta la distanza obbligatoria;
- b. la consumazione di cibi e bevande è ammessa soltanto nelle strutture della ristorazione. Se sono registrati i dati di contatto, la consumazione è ammessa anche al posto a sedere;

³ Alle manifestazioni svolte all'aperto si applica, oltre a quanto previsto al capoverso 1, quanto segue:

- a. eccetto che al posto a sedere deve essere indossata una mascherina facciale;
- b. la consumazione di cibi e bevande è ammessa soltanto nelle strutture della ristorazione e al posto a sedere;

⁴ Per le persone che a una manifestazione secondo il capoverso 1 svolgono un'attività sportiva o culturale vigono le pertinenti prescrizioni di cui agli articoli 6e e 6f.

⁵ Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che si svolgono in strutture accessibili al pubblico con al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone all'aperto e per le quali sono registrati i dati di contatto è possibile rinunciare all'attuazione delle seguenti prescrizioni:

- a. l'obbligo di portare la mascherina facciale;
- b. le prescrizioni per le strutture della ristorazione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettere a e b.

⁶ Alle manifestazioni private che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone all'aperto. Si applica unicamente l'articolo 3; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 6a Manifestazioni per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato COVID-19

¹ Alle manifestazioni svolte in luoghi chiusi per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato COVID-19 si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 3000;
- b. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza delle strutture;
- c. eccetto che al posto a sedere deve essere indossata una mascherina facciale;
- d. la consumazione di cibi e bevande è ammessa soltanto nelle strutture della ristorazione e al posto a sedere;

- e. per le manifestazioni di ballo vigono le prescrizioni di cui all'articolo 5a capoverso 4 lettere b–e.

² Alle manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato COVID-19 si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 5000;
- b. alla limitazione della capienza si applica il capoverso 1 lettera b;
- c. non vige l'obbligo di portare una mascherina facciale e la consumazione di cibi e bevande è ammessa ovunque.

³ Per le persone che a una manifestazione secondo il capoverso 1 svolgono un'attività sportiva o culturale non vigono le pertinenti prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e.

⁴ Alle manifestazioni con più di 1000 persone si applicano inoltre gli articoli 6a^{bis}, 6b e 6b^{ter}.

Art. 6a^{bis}

Ex art. 6a

Art. 6a^{bis} cpv. 2 lett. c

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- c. l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 che, basato su un'analisi dei rischi della grande manifestazione che intende organizzare, preveda le pertinenti misure di protezione di cui agli articoli 6a, 6b e 6b^{ter}.

Art. 6b cpv. 1, 2 e 4

¹ Alle persone a partire dai 16 anni l'accesso può essere accordato soltanto se presentano un certificato COVID-19.

² I Cantoni possono accordare deroghe alla limitazione dell'accesso a persone con un certificato COVID-19 e al numero massimo di persone consentite per manifestazioni sportive all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all'ingresso né sbarramenti.

⁴ *Abrogato*

Art. 6b^{bis}

Abrogato

Art. 6b^{ter} cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6b, alle grandi manifestazioni svolte a partire dal 20 agosto 2021 si applica quanto segue:

b. *Abrogato*

² Non si applicano le prescrizioni per le manifestazioni di ballo di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettera e, comprese le prescrizioni per l'esercizio di discoteche e sale da ballo utilizzate a tale scopo secondo l'articolo 5a capoverso 4 lettere b–e.

Art. 6b^{quinquies} Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico

¹ Le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico con più di 1000 visitatori sono ammesse dal 1° luglio 2021, se l'autorità cantonale competente rilascia all'organizzatore un'autorizzazione per lo svolgimento. Si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 6a^{bis} capoversi 2, 4 e 5.

² A tutte le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico si applica inoltre quanto segue:

- a. se l'accesso alle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato COVID-19, il numero di persone presenti deve essere limitato in modo che per ogni persona sia disponibile una superficie minima di quattro metri quadrati;
- b. se l'accesso è aperto a tutte le persone, il numero di persone presenti deve essere limitato in modo che per ogni persona sia disponibile una superficie minima di dieci metri quadrati;
- c. l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 3b.

Art. 6c cpv. 3

³ Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 6–6b^{quater}.

Art. 6d cpv. 3, frase introduttiva

³ Per le attività presenziali al di fuori della scuola dell'obbligo e del livello secondario II vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non si applica:

Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport

¹ Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:

- a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (*Swiss Olympic Card*) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
- c. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semi-professionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l'attività sportiva può avere luogo anche nella lega dell'altro sesso;

- d. le persone con un certificato COVID-19 nate nel 2000 o prima che svolgono attività all'aperto o in strutture per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato COVID-19.

² Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

- a. all'aperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all'uso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
- b. in luoghi chiusi deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; si applicano le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettere a e b;
- c. se in luoghi chiusi non è rispettata la distanza obbligatoria, ma è indossata una mascherina facciale, l'accesso deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili dieci metri quadrati di superficie per persona;
- d. se nei luoghi chiusi si rinuncia all'uso della mascherina facciale, si applica quanto segue:
 1. l'accesso deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili dieci metri quadrati di superficie per persona,
 2. devono essere registrati i dati di contatto,
 3. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

³ Per le attività di cui ai capoversi 1 lettere a e d e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale

¹ Per l'esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vige unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

² Per le seguenti persone non vige alcuna restrizione nello svolgimento di attività culturali:

- a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. gli artisti professionisti e le persone che seguono una formazione per diventare artisti professionisti;
- c. le persone con un certificato COVID-19 nate nel 2000 o prima che svolgono attività all'aperto o in strutture per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato COVID-19.

³ Allo svolgimento di attività culturali da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6e capoverso 2.

⁴ Per le attività di cui ai capoversi 2 lettere a e c e 3 in gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6g Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
- c. nel piano di protezione sono definite:
 1. le attività ammesse;
 2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

Art. 10 cpv. 1^{bis} e 2

1^{bis} Abrogato

² I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro, la separazione fisica, squadre separate, il regolare aerazione e o l'uso di mascherine.

Art. 13 lett. a, d–f e h

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoverso 1 o 2 e agli articoli 5a, 6 capoversi 1–3 o 5, 6a capoversi 1 e 2, 6b capoverso 1, 6b^{quater} capoversi 3 e 6, 6b^{quinqies} capoverso 2 e 6d–6g;
- d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione, una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, capoverso 5 o 6, 6a capoverso 1 lettera a o b, capoverso 2 lettera a o b, 6b^{ter} lettera a, 6b^{quater} capoverso 3 o 6b^{quinqies} capoverso 2 lettera a o b;
- e. intenzionalmente svolge manifestazioni di ballo il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c;
- e^{bis}. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 6a^{bis} capoverso 1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 6b^{quinqies} capoverso 1 senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;

e^{ter}. Abrogata

- f. in violazione degli articoli 3a, 3b capoverso 1, 5a capoverso 1 lettera a numero 4 o dell'articolo 6 capoverso 3 lettera a, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, compresi le strutture della ristorazione, i bar e i club, o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non

sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1 o 3b capoverso 2 o 2^{ter};

- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, di un bar o di un club o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera a numero 3;

II

¹ Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'appendice.

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2021 alle ore 00.00³.

² Gli articoli 5a e 6e-6g hanno effetto sino al 31 agosto 2021; dopo tale data decadono.

«\SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del ... 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato I
(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 2 lett. c n. 1 e 2,
nonché 6f cpv. 3 lett. c n. 1 e 2)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato I»

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

N. 3.1^{bis}

3.1^{bis} L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture deve essere limitato come segue:

- a. deve essere a disposizione una superficie di almeno 4 metri quadrati per persona;
- b. se sono disponibili posti a sedere, può essere messo a disposizione soltanto un posto su due o possono essere messi a disposizione soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente;
- c. in luoghi chiusi di stabilimenti balneari, compresi i bagni termali e i centri wellness, deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona;
- d. le prescrizioni di cui alle lettere a–c non si applicano alle attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo nel settore culturale e sportivo, né in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù.

N. 3.1^{ter} e 3.1^{quater}

Abrogati

N. 4.5

4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo l'articolo 5a capoverso 1 lettera c sulla registrazione dei dati di contatto nelle strutture della ristorazione.

Allegato 2
(art. 3b cpv. 3 e 4, 3d cpv. 2 e 2^{bis}, 6b cpv. 1 lett. a e b, nonché 13a)

Titolo

Prescrizioni relative all'esonazione delle persone vaccinate, guarite o risultate negative al test dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»
(art. 3b cpv. 3 e 4, 3d cpv. 2 e 2^{bis} e 13a)

N 1.1 lett. c

- 1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le persone che sono state vaccinate con un vaccino:
 - c. omologato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

N. 1.2

- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 3d cpv. 2 lett. a) è di sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione.

N. 2

2 Persone guarite

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 3d cpv. 2 lett. b) è di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dalla conferma del contagio.

Allegato 3
(art. 6b cpv. 6 e 6b^{quater} cpv. 4 lett. b)

Prescrizioni relative alle grandi manifestazioni

Il piano di protezione prevede misure che permettono di contrastare efficacemente i pericoli della grande manifestazione indicati nell'analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda:

- a. il tipo di manifestazione;
- b. le peculiarità del luogo e dell'infrastruttura della manifestazione;
- c. l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale;
- d. la garanzia del rispetto e il controllo dell'uso di mascherine facciali nella misura in cui questo sia prescritto;
- e. la procedura da seguire in presenza di casi sospetti e di casi d'infezione tra i visitatori, i partecipanti e il personale a contatto con il pubblico;
- f. l'igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l'aerazione;
- g. l'informazione di visitatori e partecipanti sulle misure di igiene e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire se dopo la manifestazione si scopre di essere stati contagiati;
- h. l'istruzione del personale sui provvedimenti in vigore, sul riconoscimento dei sintomi da COVID-19 e sulla procedura da seguire in caso di sospetta infezione tra il pubblico;
- i. la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti;
- j. l'arrivo e la partenza di visitatori o partecipanti (trasporti pubblici, mezzi di trasporto privati);
- k. la regolamentazione dei flussi di persone nel settore di accesso antistante il luogo o la struttura in cui si svolge la manifestazione, in accordo con le forze di sicurezza e le imprese di trasporto locali;
- l. la regolamentazione, a livello spaziale e temporale, dei flussi di persone, segnatamente nei settori di accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni, in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria;
- m. l'occupazione dei settori dei posti a sedere e dei posti in piedi in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria;
- n. i comportamenti tipici dei visitatori o dei partecipanti;
- o. la gestione del comportamento dei partecipanti.

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 2019⁴ concernente le multe disciplinari

Allegato 2 n. 16001, 16002, 16003, 16005 e 16007

16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 5 o 6 ordinanza COVID-19 situazione particolare)	200
16002. <i>Abrogato</i>	100
16003. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, compresi le strutture della ristorazione, bar e club, o a manifestazioni (art. 13 lett. f in combinato disposto con l'art. 3 ^b cpv. 1, 5 ^a cpv. 1 lett. a n. 6 o l'art. 6 cpv. 3 lett. a ordinanza COVID-19 situazione particolare)	100
16005. Violazione, in qualità di ospite o di visitatore di una manifestazione, dell'obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5 ^a cpv. 1 lett. a n. 3 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)	100
16007. <i>Abrogato</i>	

2. Ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 2021⁵

Art. 2 cpv. 3 lett. a e b

³ Non entrano in considerazione gli eventi:

- a. che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, secondo l'articolo 6^a^{bis} o 6^b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁶ o secondo il diritto cantonale, per la data dell'evento prevista; o
- b. la cui autorizzazione è successivamente revocata perché l'impresa organizzatrice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 6^a^{bis}, 6^b e 6^b^{ter} o 6^b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.

⁴ RS 314.11

⁵ RS 818.101.28

⁶ RS 818.101.26

Art. 4 cpv. 2

² Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell'evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 6a^{bis} o 6b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁷ e secondo il diritto cantonale.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ L'impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti che contengono in particolare le seguenti indicazioni:

- b. l'autorizzazione cantonale già rilasciata per l'evento, qualora sia necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 6a^{bis} o 6b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁸ o secondo il diritto cantonale; se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l'evento secondo la quale quest'ultimo soddisfa le condizioni previste dagli articoli 6a^{bis}, 6b e 6b^{ter} o 6b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e le condizioni cantonali;

⁷ RS 818.101.26

⁸ RS 818.101.26